

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati. I chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale

Con [circolare n. 29 del 14 dicembre 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sulla riduzione della pressione fiscale ai titolari di **reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati**.

Il documento interpretativo impartisce le indicazioni rispetto al contenuto del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv. con mod., dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante: «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.*» che ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cosiddetto *bonus Irpef* e l'introduzione di **due nuove misure fiscali**, disciplinate **al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi**, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura, consistente sostanzialmente nella rimodulazione del *bonus Irpef*, riconosce un **trattamento integrativo** ai titolari di **reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. **Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del**

potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una **ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto legge n. 3/2020 citato prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano **riconosciute dai sostituti d'imposta** senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione fiscale* spettanti sono attribuiti dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14 dicembre 2020](#), con oggetto: REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – Riduzione della pressione fiscale – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.».